



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2709 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C014h "Fortini – Pian del Graffer", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa alla posizione di alcuni sostegni di linea.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Ernesto SANTULIANA | - componente supplente Servizio geologico |
| - Cristina PENASA | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 27 giugno 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C014h "Fortini – Pian del Graffer", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Mauro Naletto, datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella richiesta di autorizzazione alla modifica della linea per l'attraversamento con la nuova linea funiviaria C134h "Malga Montagnoli – Monte Spinale". Di fatto nel tratto interessato dall'incrocio delle due linee la catenaria della linea del Grostè verrà abbassata nel rispetto del franco minimo in relazione all'andamento del terreno sottostante, che nel caso specifico trattasi della pista Nube d'Argento, e con la sovrastante nuova linea funiviaria. E' previsto lo spostamento verso valle del sostegno numero 10, la realizzazione di un nuovo sostegno di ritenuta identificato con la sigla 10A e la modifica dell'esistente sostegno numero 11 che da sostegno di ritenuta diverrà sostegno in appoggio, aumentandone di un metro l'altezza.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C014h "Fortini – Pian del Graffer", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
5. di rinviare, a successivo atto, il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, dal parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa presentazione al medesimo Servizio, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione tecnica relativa alle nuove opere di linea (dimensionamento sostegni, dimensionamento plinti e calcolo di linea).
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr